



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2017/2018

Emanato con D.R. Rep. n. 224/2017 prot. n. 38162/I/3 del 21.4.2017

La Legge di Bilancio 11 dicembre 2016 n. 232 (art. 1, commi 252-267) ha introdotto significative modificazioni alle modalità di determinazione delle tasse universitarie, prevedendo che le innovazioni trovino applicazione in un regolamento da approvarsi entro la data del 31 marzo 2017. E' abolita la suddivisione tra la tassa d'iscrizione ed i contributi universitari, prevedendo in sostituzione un contributo onnicomprensivo annuale, il quale integra i costi dei servizi didattici, scientifici ed amministrativi erogati dalle Università, ivi compresi eventuali contributi per le attività sportive fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo e tassa regionale per il diritto allo studio il cui importo andrà ad aggiungersi al contributo onnicomprensivo determinato secondo le previsioni del presente Regolamento.

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2017/2018.....	1
ART. 1 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE	2
ART. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO	2
ART. 3 ESONERO E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO	4
ART. 4 CONTRIBUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE	5
ART. 5 CONTRIBUZIONE PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....	5
ART. 6 CONTRIBUZIONE PER STUDENTI CON REDDITO E/O NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO	5
ART. 7 RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO.....	6
ART. 8 MAGGIORAZIONI PER TARDATO PAGAMENTO.....	6
ART. 9 STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL D.LGS. 68/2012	6
ART. 10 STUDENTI LAUREANDI ENTRO LA SESSIONE STRAORDINARIA.....	6
ART. 11 CONTRIBUZIONE PER GLI STUDENTI RINUNCIATARI	7
ART. 12 CONTRIBUZIONE IN CASO DI PASSAGGI DI CORSO E DI TRASFERIMENTI	7
ART. 13 CONTRIBUZIONE A SEGUITO DI MANCATO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DA PARTE DI STUDENTI ISCRITTI CON RISERVA AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7
ART. 14 CONTRIBUTO DI PREISCRIZIONE.....	8
ART. 15 CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI	8
ART. 16 DIRITTO FISSO DI RICOGNIZIONE DELLA CARRIERA.....	8
ART. 17 ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI EROGATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE ...	8
ART. 18 ALTRE TIPOLOGIE DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO ANNUALE	9
<input type="checkbox"/> Studenti idonei e beneficiari di borsa di studio:	9
<input type="checkbox"/> Studenti disabili:.....	9
<input type="checkbox"/> Studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità:.....	10
<input type="checkbox"/> Studenti stranieri beneficiari di borsa del Governo italiano:	10
<input type="checkbox"/> Studenti stranieri titolari di protezione internazionale:	10
<input type="checkbox"/> Studenti che si laureino nella prima sessione utile:	10
<input type="checkbox"/> Studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare:	10



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

<input type="checkbox"/> Studenti iscritti ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM):.....	10
<input type="checkbox"/> Studenti detenuti:.....	10
<input type="checkbox"/> Esonero previsto dall'Accordo di collaborazione tra Comune di Bergamo, Fondazione Mia e Caritas Diocesana Bergamasca per la gestione del fondo anticrisi Famiglia Lavoro anno 2017:.....	11
<input type="checkbox"/> Studenti idonei al progetto "TOP TEN STUDENT PROGRAM":.....	11
<input type="checkbox"/> Sospensione dagli studi:.....	12
ART. 19 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO	12
ART. 20 ESCLUSIONI DALL'ESONERO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO	12
ART. 21 MODALITA' DI RIMBORSO	12

ART. 1

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE

1. Il valore del contributo onnicomprensivo annuale dovuto da ciascuno studente è stabilito, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, sulla base della fascia di contribuzione attribuita a seguito di acquisizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria (ISEEU) determinato secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

I limiti ISEEU per ciascuna fascia sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 1

FASCIA DI CONTRIBUZIONE	LIMITI ISEE
A	€ 0,00 - € 14.420,31
B	€ 14.420,32 – € 17.709,34
C	€ 17.709,35 - € 23.000,00
D	€ 23.000,01 - € 36.000,00
E	€ 36.000,01 - € 48.000,00
F	€ 48.000,01 - € 58.000,00
G	OLTRE € 58.000,00

2

2. Ai fini dell'attribuzione di una fascia contributiva inferiore a quella massima prevista, è fatto obbligo agli studenti di produrre la certificazione ISEEU entro e non oltre il termine del 30 dicembre 2017: tutte le attestazioni redatte entro tale scadenza sono acquisite d'ufficio, a cura dell'Ateneo, presso la banca dati INPS.

3. Gli studenti che non avessero provveduto a richiedere l'ISEEU entro il suddetto termine e che intendano usufruire delle agevolazioni in base ad una fascia inferiore a quella massima, possono presentare il nuovo ISEEU 2018 presso l'Università entro il termine ultimo del 28 settembre 2018, con addebito di una sanzione pari a € 150,00; oltre tale scadenza è attribuita inderogabilmente la fascia massima.

ART. 2

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

1. L'importo del contributo onnicomprensivo è calcolato in percentuale sul valore dell'indicatore ISEE, differenziato secondo una suddivisione in scaglioni sulla base della fascia di appartenenza, a cui è sommata una maggiorazione stabilita in base all'area didattica di riferimento dello studente:

AREA 1: Corsi di laurea dei Dipartimenti di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi – Giurisprudenza – Lettere, filosofia, comunicazione – Lingue, letterature e culture straniere –



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

Scienze umane e sociali (Corso di laurea in Scienze dell'educazione, Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche);

AREA 2: Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze umane e sociali – area psicologica (Corsi di laurea in Scienze psicologiche e Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali, Corso di laurea specialistica e magistrale in Psicologia clinica compreso il percorso erogato in lingua inglese, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria);

AREA 3: Corsi di laurea e laurea magistrale della Scuola di Ingegneria.

Per consentire agli iscritti, noto l'ISEEU, di determinare l'importo complessivo del proprio contributo onnicomprensivo sarà reso disponibile alla pagina web dell'Ufficio Tasse <http://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/tasse-e-contributi> un apposito strumento di calcolo.

Tabella 2

FASCIA	PERCENTUALE SCAGLIONE	MAGGIORAZIONE AREA 1	MAGGIORAZIONE AREA 2	MAGGIORAZIONE AREA 3
A	3,40 %	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	3,50 %	€ 0,00	€ 20,00	€ 50,00
C	3,50 %	€ 0,00	€ 40,00	€ 70,00
D	3,60 %	€ 0,00	€ 50,00	€ 100,00
E	3,60 %	€ 0,00	€ 70,00	€ 140,00
F	3,70 %	€ 0,00	€ 90,00	€ 170,00

2. Per gli studenti collocati entro la massima fascia di contribuzione (Fascia G), l'importo del contributo onnicomprensivo è fissato in un importo univoco per ciascuna area didattica, non soggetto ad alcuna variazione percentuale in dipendenza dell'ISEE

3

Tabella 3

	AREA 1	AREA 2	AREA 3
CONTRIBUTO FASCIA G	€ 2.071,91	€ 2.171,91	€ 2.271,91

3. Sulla base della modalità di determinazione del contributo per ciascuna fascia, si prevedono i seguenti importi di contribuzione minimi:

Tabella 4

FASCIA	IMPORTO MINIMO AREA 1	IMPORTO MINIMO AREA 2	IMPORTO MINIMO AREA 3
A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	€ 490,29	€ 510,29	€ 540,29
C	€ 605,41	€ 645,41	€ 675,41
D	€ 790,58	€ 840,58	€ 890,58
E	€ 1.258,58	€ 1.328,58	€ 1.398,58
F	€ 1.690,58	€ 1.780,58	€ 1.860,58
G	€ 2.071,91	€ 2.171,91	€ 2.271,91



ART. 3

ESONERO E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

1. E' stabilita l'esenzione totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo agli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) valore ISEE inferiore o uguale ad € 13.000,00;
- b) iscrizione all'Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla normale durata del corso di studi, aumentato di uno;
- c) per iscrizioni a partire dal secondo anno di corso, numero di Crediti Formativi Universitari conseguiti entro la data del 10 agosto come da seguente tabella.

Tabella 5

PERIODO 11.08.2016 – 10.08.2017			
ANNO	L2	LM	LM5
1°*	0*	0*	0*
2°	10	10	10
3°	25	-	25
4°	-	-	25
5°	-	-	25
1° FC	25	25	25

* Nota bene: per gli iscritti al primo anno del corso di laurea/laurea magistrale, l'unico requisito richiesto è quello di cui alla lettera a).

2. Gli studenti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) valore ISEE compreso tra € 13.001,00 e € 30.000,00;
- b) iscrizione all'Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla normale durata del corso di studi, aumentato di uno;
- c) per iscrizioni a partire dal secondo anno di corso, numero di Crediti Formativi Universitari conseguiti entro la data del 10 agosto come da Tabella 5,

sono tenuti a corrispondere un contributo il cui importo non può superare il limite del 7 per cento della quota ISEE eccedente il valore di € 13.000,00: tale limite si considera rispettato con l'applicazione della percentuale di scaglione riportata nella tabella di cui all'articolo precedente.

3. Gli studenti iscritti a partire dal secondo anno fuori corso e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) valore ISEE inferiore a € 30.000,00;
- b) numero di crediti formativi conseguiti alla data del 10 agosto di almeno 25,

sono tenuti a corrispondere un contributo onnicomprensivo il cui importo non superi quello determinato ai sensi dei commi precedenti aumentato del 50 per cento, per un valore minimo di € 200,00: tale limite si considera rispettato con l'applicazione della percentuale di scaglione riportata nella tabella di cui all'articolo precedente, con un valore minimo del contributo pari ad € 200,00.

4. Il valore minimo del contributo onnicomprensivo di € 200,00 è inoltre stabilito anche per gli studenti il cui indicatore ISEE sia inferiore a € 30.000,00 e che risultino iscritti al secondo anno fuori corso o successivi, privi del requisito di merito relativo al numero di crediti formativi conseguiti.



TABELLA RIEPILOGATIVA

	ISCRITTI AL PRIMO ANNO E STUDENTI CON MERITO (Tabella 5)		STUDENTI SENZA MERITO
	Valore ISEE	Valore contributo	
Studenti iscritti al primo anno	ISEE fino a € 13.000,00	€ 0,00	-
	ISEE da € 13.001,00 a € 30.000,00	Percentuale Tabella 2 (merito non previsto)	-
	ISEE oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 2 (merito non previsto)	-
Studenti anni successivi fino al 1° fuori corso	ISEE fino a € 13.000,00	€ 0,00	Percentuale Tabella 2 – minimo € 200,00
	ISEE da € 13.001,00 a € 30.000,00	Percentuale Tabella 2	
	ISEE oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 2	
Studenti iscritti dal 2° fuori corso	ISEE fino a € 30.000,00	Percentuale Tabella 2 – minimo € 200,00	Percentuale Tabella 2 – minimo € 200,00
	ISEE oltre € 30.000,00	Percentuale Tabella 2	

ART. 4

CONTRIBUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE

1. Per gli studenti iscritti a tempo parziale è stabilito il pagamento del contributo onnicomprensivo in una quota pari al 60 per cento dell'importo dovuto dagli studenti iscritti a tempo pieno.

ART. 5

CONTRIBUZIONE PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Dottorato di ricerca per l'a.a. 2017/2018, beneficiari della Borsa di studio di dottorato, sono tenuti a corrispondere un contributo fisso pari a € 1.000,00: tale quota non è dovuta da parte degli iscritti agli anni successivi al primo.

2. Ai sensi del comma 262 della Legge 232/2016, gli iscritti ai corsi di Dottorato che non risultino beneficiari della "Borsa di studio di dottorato" sono esonerati totalmente dal versamento di tasse o contributi a favore dell'Università.

3. Indipendentemente dalla fruizione del beneficio di cui ai commi precedenti, gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca sono in ogni caso tenuti a corrispondere annualmente le quote relative alla tassa regionale per il diritto allo studio e all'imposta di bollo assoluta in modo virtuale, pari ad € 156,00.

ART. 6

CONTRIBUZIONE PER STUDENTI CON REDDITO E/O NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO

1. Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Bergamo appartenenti ad un nucleo familiare estero o aventi redditi prodotti all'estero, che non possono certificare la propria situazione economica mediante redazione dell'ISEEU, sono tenuti alla produzione di un ISEEU Parificato secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 09 aprile 2001, sulla base della situazione economica all'estero.

2. L'importo del contributo onnicomprensivo a carico degli studenti di cui al comma 1, è determinato secondo gli scaglioni di cui all'art. 2 - Tabella 2, per un valore minimo di € 400,00.



ART. 7

RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

1. Il pagamento della tassa regionale, dell'imposta di bollo e del contributo onnicomprensivo è eseguito secondo la seguente suddivisione:

- a) tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale, per un importo totale pari a € 156,00 (salvo adeguamenti), da corrispondere all'atto dell'immatricolazione o rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo:
 - per gli studenti immatricolati al primo anno, entro la scadenza amministrativa prevista per ciascun corso di studi;
 - per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, entro il 06 ottobre 2017.
- b) prima rata del contributo onnicomprensivo, a titolo di acconto, per un importo massimo di € 400,00, entro il 15 febbraio 2018. Per gli studenti esentati dal pagamento del contributo onnicomprensivo non è addebitato alcun importo.
- c) seconda rata del contributo onnicomprensivo, di importo pari alla differenza tra l'importo totale del contributo per fascia e l'acconto versato, entro il 15 maggio 2018.
Qualora la differenza fosse pari a € 0,00, la seconda rata non sarà addebitata.

ART. 8

MAGGIORAZIONI PER TARDATO PAGAMENTO

1. Gli studenti che presentino istanze oltre i termini fissati (immatricolazione, abbreviazione, passaggio di corso/dipartimento, trasferimento in ingresso e uscita, seconda laurea e re-immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza), sono soggetti al pagamento di un importo aggiuntivo per "istanza fuori termine" pari ad € 95,00;

2. Qualora il pagamento del contributo onnicomprensivo avvenga oltre i termini di scadenza previsti, nonché in caso di rinnovo dell'iscrizione ad anni di corso successivi al primo dopo il 06 ottobre 2017, sono applicati i seguenti importi aggiuntivi:

- € 20,00 per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni;
- € 40,00 per i pagamenti effettuati tra i 31 ed i 60 giorni;
- € 60,00 per i pagamenti effettuati tra i 61 ed i 90 giorni;
- € 80,00 per i pagamenti oltre i 90 giorni.

ART. 9

STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO AI SENSI DEL D.LGS. 68/2012

1. Gli studenti già idonei o beneficiari della borsa di studio nell'a.a. 2016/2017 sono esonerati d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale sino alla pubblicazione della graduatoria relativa all'erogazione del beneficio per l'a.a. 2017/2018. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva è disposta la revoca dell'esenzione per gli studenti risultati non idonei.

2. Per gli studenti beneficiari nell'a.a. 2016/2017 che non presentino una nuova domanda di borsa per l'a.a. 2017/2018 entro la scadenza prevista dal relativo Bando, è disposta la revoca dell'esonero attribuito.

3. Per gli studenti di nuova immatricolazione che risultino idonei o beneficiari nella graduatoria viene sospeso il pagamento del contributo onnicomprensivo fino al conseguimento del requisito di merito previsto dal relativo bando.

ART. 10

STUDENTI LAUREANDI ENTRO LA SESSIONE STRAORDINARIA

1. Per gli studenti che rinnovino l'iscrizione per l'a.a. 2017/2018 entro il 06 ottobre 2017 e che conseguano il titolo entro la sessione di laurea straordinaria:

- a) la tassa regionale, l'imposta di bollo e l'eventuale contributo versato sono considerati validi per l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale;



b) la tassa regionale (esclusa l'imposta di bollo) e l'eventuale contributo versato sono rimborsati d'ufficio.

2. Per gli studenti che non rinnovino l'iscrizione per l'a.a. 2017/2018 entro il 06 ottobre 2017 e che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea straordinaria è previsto l'obbligo di corrispondere la tassa regionale e l'imposta di bollo, nonché il contributo onnicomprensivo annuale dovuto in base agli articoli precedenti; sono inoltre addebitate le eventuali maggiorazioni relative ai ritardati pagamenti.

ART. 11

CONTRIBUZIONE PER GLI STUDENTI RINUNCIATARI

1. Gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi del corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico possono richiedere il rimborso della tassa regionale e dell'imposta di bollo versati, per un totale di € 156,00, purché presentino istanza di annullamento dell'immatricolazione entro e non oltre la data del 22 dicembre 2017. Oltre tale termine è possibile solamente presentare istanza di rinuncia agli studi, senza diritto ad alcun rimborso.

2. Gli studenti che, pur non avendo compiuto alcun atto di carriera nel corso dell'a.a. 2017/2018, abbiano corrisposto la prima rata del contributo onnicomprensivo annuale, non hanno diritto al rimborso di quanto versato.

3. Gli studenti che abbiano provveduto a corrispondere la prima rata del contributo onnicomprensivo sono esonerati dal pagamento della seconda rata in caso di rinuncia agli studi presentata entro il 15 maggio 2018, purché non abbiano sostenuto alcun esame nel corso dell'a.a. 2017/2018;

4. Gli studenti che abbiano provveduto a corrispondere la prima rata del contributo onnicomprensivo sono tenuti a corrispondere il 50% della seconda rata in caso di rinuncia agli studi presentata entro il 15 maggio 2018 e qualora risultino sostenuti esami nel corso dell'a.a. 2017/2018;

5. Gli studenti che abbiano provveduto a corrispondere la prima rata del contributo onnicomprensivo sono tenuti a corrispondere totalmente la seconda rata, in funzione della fascia contributiva loro attribuita, qualora presentino istanza di rinuncia successivamente al 15 maggio 2018.

7

ART. 12

CONTRIBUZIONE IN CASO DI PASSAGGI DI CORSO E DI TRASFERIMENTO

1. **Passaggio ad un altro Dipartimento o corso di studi**: la tassa regionale, l'imposta di bollo ed il contributo onnicomprensivo corrisposti per il corso di provenienza sono conguagliati con quelli del nuovo corso di studi in costanza dello stesso anno accademico;

2. **Trasferimento da e verso altro Ateneo**: il termine fissato per la presentazione delle istanze di trasferimento è il 06 ottobre 2017, oltre il quale è addebitato l'importo per istanza fuori termine di € 95,00 di cui all'art. 8. Nel caso di trasferimento verso altro Ateneo si provvede al rimborso, previa domanda dello studente, della sola tassa regionale per il diritto allo studio.

ART. 13

CONTRIBUZIONE A SEGUITO DI MANCATO CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DA PARTE DI STUDENTI ISCRITTI CON RISERVA AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

1. In caso di mancato conseguimento del diploma di laurea triennale entro la sessione straordinaria di marzo/aprile 2018, l'immatricolazione "con riserva" al corso di laurea magistrale non risulta perfezionata.

In tal caso:

a) per gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Bergamo la tassa regionale, l'imposta di bollo ed il contributo onnicomprensivo eventualmente versato per l'immatricolazione con riserva sono considerati validi per il rinnovo dell'iscrizione al corso di laurea triennale;



- b) per gli studenti provenienti da altri Atenei si provvede al rimborso dell'importo versato (ad eccezione dell'imposta di bollo);
c) per gli studenti che, pur avendo conseguito il titolo, non procedano al perfezionamento dell'iscrizione, si provvede al rimborso della sola tassa regionale.

ART. 14

CONTRIBUTO DI PREISCRIZIONE

1. Il contributo di preiscrizione è corrisposto dagli studenti che inoltrino domanda di partecipazione ai test selettivi previsti per l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso regolato, nonché a seguito di presentazione della domanda di valutazione della carriera finalizzata all'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale.

2. Il contributo corrisposto per la partecipazione ai test selettivi, pari a € 52,00, è portato in detrazione dall'importo della prima rata del contributo onnicomprensivo annuale in favore degli studenti che perfezionino l'immatricolazione al corso ad accesso regolato per cui abbiano sostenuto il test, oppure rimborsato d'ufficio per gli studenti esonerati dal pagamento del suddetto contributo.

3. Il contributo corrisposto ai fini della valutazione della carriera per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, pari a € 52,00, non è portato in detrazione dal contributo onnicomprensivo e non è soggetto a rimborso.

ART. 15

CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI

1. E' stabilito nella misura di € 25,00 l'importo per ogni credito formativo relativo all'insegnamento che lo studente intende frequentare.

2. A seguito della deliberazione del Senato Accademico in data 19.12.2016, con la quale i Dipartimenti sono stati autorizzati all'attivazione dei "Complementi di ..." (da 2 CFU) ad integrazione dei crediti formativi necessari per l'accesso all'insegnamento, l'importo del contributo per l'iscrizione a tali corsi è stabilito nella misura di € 25,00 per ogni credito formativo: sono esentati dall'addebito gli studenti laureati presso l'Università degli Studi di Bergamo.

ART. 16

DIRITTO FISSO DI RICOGNIZIONE DELLA CARRIERA

1. Gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione provvedono al pagamento di un diritto fisso pari ad € 200,00 per ogni anno di mancata iscrizione, ridotto ad € 50,00 a partire dal V° anno. Tale quota non è dovuta dalle studentesse esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo per l'anno di nascita del figlio e dagli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate.

2. Gli studenti che riprendano gli studi dopo aver chiesto la sospensione per la frequenza di altro corso di livello universitario sono tenuti al versamento del diritto fisso di ricognizione pari ad € 200,00 per ogni anno di interruzione, ridotto ad € 50,00 a partire dal V° anno.

ART. 17

ALTRI CONTRIBUTI PER SERVIZI EROGATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

1. Si dispongono i seguenti importi dovuti per le prestazioni relative alle istanze presentate dagli studenti:

DENOMINAZIONE	IMPORTI A.A. 2017/2018
Iscrizione esami di stato	€ 400,00
Iscrizione prove integrative per abilitazione professione revisore legale	€ 100,00
Rilascio diploma di abilitazione	€ 95,00



Rilascio duplicato diploma di abilitazione	€ 60,00
Domanda di trasferimento in ingresso	€ 95,00
Domanda di trasferimento in uscita	€ 95,00
Domanda di seconda laurea, equipollenza, abbreviazione carriera	€ 95,00
Contributo re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza	€ 95,00
Domanda di passaggio di Dipartimento	€ 50,00
Rilascio duplicato diploma di laurea	€ 60,00
Rilascio duplicato badge	€ 35,00
Spedizione documenti	€ 10,00

ART. 18

ALTRE TIPOLOGIE DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

1. In attuazione dell'art. 9, commi da 2 a 7, del D.Lgs. 29.03.2012 n. 68 sono stabilite le seguenti tipologie di esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. N.B.: Per le casistiche contrassegnate (*) è prevista la presentazione di una specifica richiesta da parte dell'interessato utilizzando le modalità disponibili alla pagina web dell'ufficio Tasse.

2. Studenti idonei e beneficiari di borsa di studio:

- a) gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio erogata ai sensi del D.Lgs. 68/2012, ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- b) gli studenti immatricolati nell'a.a. 2017/2018, idonei/beneficiari della borsa di studio, che conseguano il requisito di merito successivamente alla data del 10 agosto 2018 e comunque non oltre il 30 settembre 2018, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- c) gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio, iscritti per un ulteriore semestre rispetto alla durata regolare dei corsi di studio, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- d) gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della tassa regionale. Per gli studenti effettivamente beneficiari della borsa di studio il rimborso è ricompreso nell'importo della borsa stessa; per gli studenti idonei, non beneficiari di borsa di studio per insufficienza di risorse, verrà effettuato il rimborso d'ufficio.

3. Studenti disabili:

- a) sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti (*):
 - con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
 - con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad esclusione dei disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA)
- b) sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti con un'invalidità riconosciuta compresa tra il 46% e il 65% (*).
- c) Gli studenti che per l'a.a. 2017/2018 si iscrivano ad anni successivi al primo, avendo già beneficiato dell'esonero nell'a.a. 2016/2017, sono esonerati d'ufficio in funzione dell'esenzione spettante e non devono inoltrare alcuna ulteriore istanza. Gli studenti sono comunque tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità.



4. Studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità:

- a) sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, gli studenti figli di soggetti beneficiari della pensione di inabilità (*).
- b) Gli studenti che per l'a.a. 2017/2018 si iscrivano ad anni successivi al primo, avendo già beneficiato dell'esonero nell'a.a. 2016/2017, sono esonerati d'ufficio in funzione dell'esenzione spettante e non devono inoltrare alcuna ulteriore istanza.

5. Studenti stranieri beneficiari di borsa del Governo italiano:

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo. (*)

6. Studenti stranieri titolari di protezione internazionale:

- a) gli studenti stranieri beneficiari della Borsa di studio erogata ai titolari della protezione internazionale, iscritti ai corsi di laurea triennale/magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale.
- b) L'individuazione degli studenti beneficiari della Borsa di studio e dell'esenzione dal contributo è effettuata d'ufficio, secondo le modalità previste dal Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

7. Studenti che si laureino nella prima sessione utile:

- a) Gli studenti dei corsi di laurea triennale/laurea magistrale a ciclo unico che concludano gli studi in corso con riferimento al primo anno di immatricolazione assoluta al Sistema Universitario, i quali non abbiano ottenuto abbreviazioni di corso e si laureino entro la sessione estiva, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo nella seguente misura, con riferimento al contributo versato nel corso dell'ultimo anno di iscrizione:
 - 100% se appartenenti alla fascia di reddito A;
 - 80% se appartenenti alla fascia di reddito B;
 - 70% se appartenenti alla fascia di reddito C;
 - 60% se appartenenti alla fascia di reddito D;
 - 50% se appartenenti alla fascia di reddito E;
 - 40% se appartenenti alla fascia di reddito F;
 - 10% se appartenenti alla fascia di reddito G.

8. Studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare:

- a) Gli studenti appartenenti a nucleo familiare nel quale sia presente più di un iscritto all'Università degli Studi di Bergamo hanno diritto all'esonero del 10% del contributo onnicomprensivo.
- b) Sono esclusi da tale beneficio gli studenti che alla data del 31.01.2018 appartengano alla fascia di reddito "G". (*)

9. Studenti iscritti ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM):

Gli studenti che, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 settembre 2011, si iscrivono contemporaneamente all'Università degli Studi di Bergamo e ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) usufruiscono di una riduzione contributiva pari a quella riconosciuta ai soggetti iscritti a tempo parziale. (*)

10. Studenti detenuti:

Gli studenti detenuti sono tenuti esclusivamente al pagamento di un contributo fisso pari a € 200,00 (contributo minimo stabilito dalla Legge n. 232/2016) e dell'imposta di bollo all'atto dell'iscrizione/immatricolazione. Sono invece esonerati dal pagamento della tassa regionale. (*)



11. Esonero previsto dall'Accordo di collaborazione tra Comune di Bergamo, Fondazione Mia e Caritas Diocesana Bergamasca per la gestione del fondo anticrisi Famiglia Lavoro anno 2017:

- a) Gli studenti che si trovino nelle condizioni di disagio previste dall'Accordo di collaborazione tra Comune di Bergamo, Fondazione MIA - Congregazione Misericordia Maggiore e Caritas Diocesana Bergamasca per l'istituzione del Fondo Famiglia Lavoro sono esonerati parzialmente, in misura pari al 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo.
- b) L'individuazione di tali studenti è effettuata d'ufficio a cura di un'apposita commissione di valutazione esterna prevista dall'Accordo citato.

12. Studenti idonei al progetto "TOP TEN STUDENT PROGRAM":

- a) Il Programma Top Ten tende ad assicurare l'esenzione dal pagamento di tasse e contributi universitari ad un massimo del 10% degli iscritti, compresi i beneficiari della Borsa di studio ex D.Lgs. 68/2012, selezionati con i criteri del relativo avviso ed aventi i requisiti sotto indicati:
- studenti immatricolati nell'a.a. 2017/2018 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2016/2017, pari o superiore a 96/100 e iscritti alla data di scadenza prevista per l'immatricolazione: esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
 - studenti immatricolati nell'a.a. 2017/2018 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2016/2017, compreso tra 90 e 95/100 e iscritti alla data di scadenza prevista per l'immatricolazione: esonero parziale, nella misura del 25%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
 - studenti immatricolati nell'a.a. 2017/2018 con voto di maturità, conseguito nell'anno scolastico 2016/2017, compreso tra 85 e 89/100 e iscritti alla data di scadenza prevista per l'immatricolazione: esonero parziale, nella misura del 10%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
 - studenti che si iscrivono nell'a.a. 2017/2018, entro il 30 dicembre 2017, al primo anno del corso di laurea magistrale e laureati al corso triennale con voto pari o superiore a 105/110 (vedi tabella) ed aventi il requisito della continuità didattica: esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
 - studenti aventi il requisito di continuità didattica che si iscrivono nell'a.a. 2017/2018, entro il 6 ottobre 2017, ad anni di corso successivi al primo anno di immatricolazione assoluta ed in possesso, alla data del 10 agosto 2017, di una media ponderata non inferiore ai 28/30 e dei CFU indicati nella tabella seguente, beneficiano dell'esonero totale dal pagamento di tassa d'iscrizione e contributi.

Tabella 6

Anno di iscrizione a.a. 2017/2018	Voto di maturità a.s. 2016/2017	Media ponderata $\geq 28/30$	CFU (*) al 10/08/2017	Voto di laurea triennale al 30/12/2017
I L2/L5	>95			
II L2/L5			40	
III L2/L5			100	
I LM				105/110
II LM			40	
IV L5			160	
V L5			210	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

- b) L'assegnazione dell'esenzione, entro il limite del 10% degli iscritti, è effettuata d'ufficio, proporzionalmente agli iscritti in corso delle tre Aree individuate, senza che gli studenti debbano presentare richiesta, tenendo conto esclusivamente dei CFU e della media ponderata conseguiti entro la data del 10 agosto 2017.

13. Sospensione dagli studi:

- a) Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo:
- gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non sono risultati iscritti; tali studenti sono tenuti esclusivamente al versamento di un diritto fisso di ricognizione dell'importo di € 200,00 per ogni anno di mancato rinnovo dell'iscrizione. A partire dal quinto anno il diritto fisso di ricognizione è pari ad € 50,00;
 - le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio; (*)
 - gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. (*)
- b) Gli studenti che presentino richiesta di esonero del contributo per le tipologie precedentemente indicate non possono sostenere esami relativi all'a.a. 2017/2018. La richiesta del beneficio non può essere revocata nel corso dell'anno accademico.

ART. 19

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO

1. Le domande inerenti le diverse tipologie di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo, elencate all'articolo precedente e contrassegnate con (*), devono essere presentate entro e non oltre il termine del 31.01.2018.

ART. 20

ESCLUSIONI DALL'ESONERO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

1. Le diverse tipologie di esonero non sono fra loro cumulabili.
2. Non possono beneficiare di alcuna forma di esonero gli studenti che intendano conseguire una seconda laurea, fatta eccezione per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% o aventi riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104/92.

ART. 21

MODALITA' DI RIMBORSO

1. L'importo relativo ad esonero parziale, laddove vi sia capienza, viene portato in detrazione dall'ammontare della seconda rata del contributo onnicomprensivo, qualora dovuta; negli altri casi si procederà al rimborso d'ufficio.
2. Tutti i rimborsi tasse, erogati a qualunque titolo dall'Ateneo in favore degli studenti, sono accreditati esclusivamente sulla Enjoy Card nominativa intestata al singolo studente. In caso di mancata sottoscrizione del contratto con UBI Banca S.p.A. in convenzione con l'Università degli studi di Bergamo, lo studente avente diritto al rimborso è tenuto a fornire le coordinate di un conto corrente alternativo a lui intestato o co-intestato.
3. Per usufruire dell'esonero, gli studenti devono essere in regola con il pagamento della contribuzione relativa agli anni accademici precedenti.

Bergamo, 21.4.2017

IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini